

LIQ. CONTR. N° 11-12/2023

OGGETTO : DICHIARAZIONE  
APERIURA LIQ CONTR.

N. R.G. 29/2023

Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Magri	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Ruggiero Berardi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da:

Boaglio Chiaffredo n Bagnolo Piemonte 18.2.1955

Agù Aurelia Margherita n. Bagnolo Piemonte 17.6.1956

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE,

Rilevato che il ricorso è stato proposto dai debitori e pertanto non appare necessaria la loro audizione,

Sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Il ricordo depositato ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa è corredato dalla relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese è possibile ritenere che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi; che i ricorrenti sono debitori in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi, non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;



P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Boaglio Chiaffredo n Bagnolo Piemonte 18.2.1955

Agù Aurelia Margherita n. Bagnolo Piemonte 17.6.1956

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Luca Bongioanni con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti ove non vi abbia già provveduto ;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso competenti Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 26/05/2023

Il Giudice est.  
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente  
dr. Rodolfo Magri

COMUNICATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 29 MAG. 2023

AW. FORESTI ELENA  
AW. DI DIO SIMONE  
DR. BONGIANNI LUCA  
PM. SEDE

